



Decisione/1129/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4678/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Iuseppe Lepore - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del procedimento 4678/TFNSVE/2025-2026, 4678 - Ricorso proposto dalla società ASD Napoli Futsal (matricola 936031) contro il giocatore Nejc Hozjan (nato il 31.7.1996 - matricola 1008769) per l'ottemperanza della Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche del 20 dicembre 2024, n. 13 la seguente

DECISIONE

Con ricorso depositato il 26/6/2026 la Società ASD Napoli Futsal adiva questa Sezione del Tribunale Federale richiedendo l'ottemperanza della Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche del 20 dicembre 2024, n. 13. Provvedimento, il suddetto, assunto a chiusura del procedimento endoprocessuale sportivo secondo le indicazioni di cui alla decisione di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport del 7 novembre 2024, e con il quale il calciatore Nejc Hozjan veniva condannato a corrispondere alla odierna ricorrente la somma di € 181.000,00 (centoottantunomila/00).

Rilevato il mancato pagamento della predetta somma da parte del calciatore la ASD Napoli Futsal chiedeva a questo Tribunale che fosse data effettiva esecuzione alla sanzione.

Evidenziava a tal fine l'impossibilità di applicazione delle norme del codice di procedura civile (cui rimanda il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.), ed in particolare quella ex art. 26 risiedendo il giocatore all'estero.

Sosteneva di conseguenza che residualmente, al fine di garantire l'effettività delle sanzioni sportive, potevano essere applicati i principi del processo amministrativo con la messa in atto del giudizio di ottemperanza.

All'udienza del 27/7/2026, senza la comparizione delle parti, la vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Pur considerando ben argomentata la domanda della ASD Napoli Fucsal rimane, comunque ed in ogni caso, discriminante evidenziare che tra le norme del codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., ma neppure tra le altre che regolamentano l'intera attività della Federazione, non ve n'è alcuna che consenta neppure in via analogica l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza.

Giudizio, quest'ultimo, che in concreto è previsto nel processo amministrativo per "*costringere*" la Pubblica Amministrazione ad ottemperare forzatamente alle decisioni giudiziali e del quale non è evidentemente stata ravvisata la necessità della previsione in ambito F.I.G.C.

Le norme di quest'ultima., quando ovviamente possibile, già hanno infatti specifiche disposizioni per l'attuazione dei provvedimenti dei Tribunali Federali divenuti esecutivi senza necessità di un procedimento ulteriore simile a quello di ottemperanza.

Inoltre, nel caso in discussione, non vi è alcun soggetto cui potrebbe essere rivolta una effettiva costrizione ad adempiere con concreti risultati.

Non potendo pertanto questo Tribunale che decidere in osservanza alle vigenti norme il ricorso della ASD Napoli Futsal non può che essere dichiarato inammissibile.

Devesi però disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza stante la violazione dell'art. 31 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD Napoli Futsal.

Gli atti del presente procedimento vengono trasmessi alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all'accertamento di eventuali violazioni disciplinari, anche in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'ESTENSORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 3 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai